

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 978 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto daon domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Jesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti, Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi-Veritas Spa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti:

dell'ordinanza del Comune di Jesolo n. 74 del 29.06.2020 emessa dal Dirigente del settore Polizia Locale, Appalti ed Edilizia, avente ad oggetto il "collocamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi e area di carico e scarico merci in via dei Pioppi";

del provvedimento del Comune di Jesolo del 5.05.2020 adottato dal Corpo di Polizia Locale con cui si comunica che l'istanza di revoca e/o annullamento in autotutela avverso la suddetta ordinanza non può essere accolta;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Jesolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso all'esame i ricorrenti impugnano l'ordinanza n. 74 del 29.06.2020 del Comune di Jesolo con la quale sono stati istituiti nuovi stalli per il collocamento di contenitori per rifiuti innanzi alla loro abitazione sita al civico 42 di via dei Pioppi, nonché il provvedimento del 5.05.2020 di rigetto dell'istanza di autotutela dagli stessi presentata.

Lamentano, in estrema sintesi, che dalla collocazione dei cassonetti in posizione eccessivamente ravvicinata rispetto alla loro proprietà deriverebbero notevoli disagi legati alle esalazioni odorigene, al rumore dei mezzi di raccolta ed al traffico che si forma innanzi alla loro proprietà, nonché alla difficoltà di accesso e recesso dal cancello di accesso alla proprietà.

Il ricorso è da accogliere, essendo fondato il sesto motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione ed istruttoria dei provvedimenti impugnati.

Nell'istanza di autotutela presentata dai ricorrenti erano state prospettare varie alternative alla collocazione dei contenitori per rifiuti. I ricorrenti si erano così espressi: "i suddetti contenitori possono venir alloggiati a pochi metri di distanza, in spazio appositamente costruito e dedicato, fuori dalla carreggiata stradale (fronte civico 51), o dove erano stati alloggiati precedentemente (altezza civico 35) ed altresì tra civico 63 e 65, dove peraltro sono già presenti altri contenitori, posizionati nel rispetto dei regolamenti vigenti.".

A fronte di tali richieste, il provvedimento afferma: "Le motivazioni si adducono ad un oggettivo impedimento per motivi di sicurezza da parte dei mezzi di Veritas di entrare nell'accesso al mare attiguo, nella posizione dei cassonetti sulla sede stradale che rispetta le norme del codice stradale e quelle del vigente regolamento comunale che disciplina tale materia, nonché perché tale posizione asserve in maniera ottimale tutti i fruitori.".

La motivazione, nella parte in cui si riferisce alle possibili alternative prospettate dai ricorrenti, si presenta lacunosa e non comprensibile, anche alla luce dei successivi provvedimenti adottati.

Ed infatti, non è dato comprendere a quali delle suddette alternative si riferisca l'"oggettivo impedimento per motivi di sicurezza da parte dei mezzi di Veritas di entrare nell'accesso al mare attiguo", atteso che, da un lato, tra le aree che i ricorrenti avevano proposto di utilizzare ve n'era una esterna alla carreggiata sulla quale l'amministrazione non risulta essersi pronunciata, dall'altro, la possibilità di collocamento dei contenitori innanzi al civico 51 (collocazione pure prospettata dai ricorrenti come possibile) risulta confermata dall'ordinanza comunale del 28 maggio 2021 con la quale è stato stabilito il collocamento di altri cassonetti proprio su quell'area.

L'amministrazione è tenuta, pertanto, a ripronunciarsi sull'istanza, prendendo specifica posizione sulle possibili alternative ed indicando le ragioni per le quali, eventualmente, tali alternative non siano utilmente praticabili.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Comune di Jesolo al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in € 2.000,00, oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 23 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Daria Valletta, Referendario

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Mariagiovanna Amorizzo IL PRESIDENTE Alberto Pasi